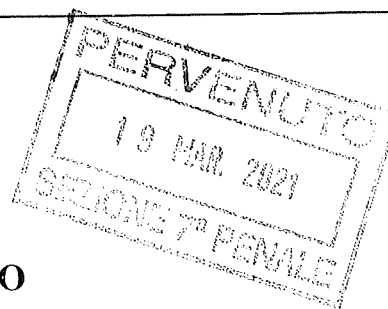




**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGIALE
AULA CORAL 1 C/O ENTE FIERA**

**DOTT. MARCO TREMOLADA
DOTT. MAURO GALLINA
DOTT. ALBERTO CARBONI
DOTT. FABIO DE PASQUALE
DOTT. SERGIO SPADARO
DOTT. GIOVANNI DECARO
SIG. ALESSANDRO OBERTO**

**Presidente
Giudice a Latere
Giudice a Latere
Pubblico Ministero
Pubblico Ministero
Cancelliere
Ausiliario tecnico**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 23

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 17/03/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021205086443

Esito: SENTENZA

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

REPLICA DELLE PARTI.....3

 Replica della Difesa, Avv. De Castiglione.....3

 Replica della Difesa, Avv. D’Alessandro.....15

 Replica della Difesa, Avv. Secci.....19

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 17/03/2021

DOTT. MARCO TREMOLADA

Presidente

DOTT. MAURO GALLINA

Giudice a latere

DOTT. ALBERTO CARBONI

Giudice a latere

DOTT. FABIO DE PASQUALE

Pubblico Ministero

DOTT. SERGIO SPADARO

Pubblico Ministero

DOTT. GIOVANNI DECARO

Cancelliere

SIG. ALESSANDRO OBERTO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.00.

PRESIDENTE - Hanno la parola sia per discutere sulle produzioni documentali fatte dal Pubblico Ministero all'udienza delle repliche, sia se vogliono anche effettuare repliche orali, ovviamente nell'ordine che preferiscono. Prego.

REPLICA DELLE PARTI

Replica della Difesa, Avv. De Castiglione

DIFESA, AVV. DE CASTIGLIONE - Presidente, ci siamo un po' divisi i compiti, quindi prenderei la parola io questa mattina nell'interesse del Dottor Scaroni in replica. Anticipo subito al Collegio che dopo il deposito delle memorie dei miei colleghi Difensori e dopo anche il deposito della mia breve e sintetica nota di replica, il mio intervento odierno sarà un intervento più contenuto. Sarà più contenuto sicuramente di

quello che avevo ipotizzato quando avevo... dopo aver sentito le repliche del Pubblico Ministero e della Parte Civile, dopo aver letto soprattutto le loro memorie. Memorie che, ricordo, sono state depositate dopo la mia discussione e dopo anche il deposito della mia memoria difensiva, quella depositata nel mese di ottobre. Sarò contenuto ma credo di dover chiedere ancora al Tribunale un ulteriore piccolo sforzo di attenzione. Mi rendo conto anche che è uno sforzo probabilmente inutile, perché mi rendo conto che il Collegio dopo 3 anni di processo, abbiamo, mi pare, festeggiata da qualche giorno i 3 anni di processo, probabilmente una qualche idea di questa vicenda se l'è già fatta, e probabilmente è un'idea anche piuttosto precisa. Tuttavia da un lato lo scrupolo difensivo, e devo dire che lo scrupolo difensivo è una malattia che colpisce noi difensori e non hanno ancora inventato un vaccino idoneo per questa malattia. E dall'altro canto anche l'amor di verità, per la verità, mi spingono, mi hanno determinato a confutare questa mattina, avanti a Voi, alcune delle affermazioni che ho sentito il 3 febbraio, pronunciate dal Pubblico Ministero. E a sottoporre ancora una volta qualche breve e sintetica riflessione su quello che era ed è e rimane il tema centrale di questo processo, sempre ovviamente alla luce di quello che è stato detto il 3 febbraio e quello che ho trovato scritto nelle memorie depositate dal Pubblico Ministero e Parte Civile. Non porterò via al Tribunale più di 45 minuti, 50 minuti. Massimo 50 minuti. Partirei allora dalla cosiddetta fiaba africana, così è stata definita dal Pubblico Ministero: la fiaba africana. Ricorderà senz'altro il Tribunale che tutti noi difensori avevamo evidenziato come agli atti di questo processo non vi fossero delle emergenze probatorie che dimostrassero che fossero pervenute ai Pubblici Ufficiali nigeriani indicati nel capo d'imputazione delle somme di denaro dall'originario pagamento versato sull'*escrow account* del Governo nigeriano da parte di Eni e di Shell. Accanto a questo argomento di ordine fattuale e probatorio avevamo sviluppato... avevo sviluppato un ulteriore argomento di ordine logico. Cioè avevo osservato che non sembrava logico, non sembrava plausibile che Etete avesse dovuto retribuire, illecitamente retribuire Goodluck per ottenere dei presunti favori in relazione alla licenza OPL 245. E ciò tenuto conto della condizione di sostanziale subalternità che Goodluck aveva nei confronti di Etete, Etete che tra l'altro era stato il punto di riferimento politico ed era il punto di riferimento politico per il Presidente nigeriano. Allora a fronte di questo argomento logico, il Pubblico Ministero il 3 febbraio viene a sminuire la figura e il peso politico di Etete. Cosa ci dice il 3 di febbraio? Dice che in fondo Etete è un uomo, nel 2010, in grande difficoltà, in crisi, perché è un uomo che è stato condannato per due volte in Francia, "è" dice "un Ministro, ma è un ex Ministro, molto ex, perché è stato Ministro ben 10 anni prima, sotto la dittatura di Abacha, quando ormai la Nigeria è in

una situazione di democrazia”. E dice anche “forse Etete aveva un ruolo politico solo a livello locale”. Testualmente a pagina 14, “livello ruolo politico solo a livello locale”. E dall'altra parte abbiamo Goodluck, ci dice il Pubblico Ministero. Goodluck che è il Presidente del più importante Paese africano. Goodluck, dice il Pubblico Ministero sempre a pagina 14, “che è a capo del più importante partito nigeriano”. E allora quale fiaba c'è venuto a raccontare l'Avvocato De Castiglione? Ora, signori del Tribunale, io credo, e ne sono convinto, che cambiare idea sia sempre segno di intelligenza. Ma se è così, in questo processo abbiamo raggiunto dei picchi di genialità, perché adesso vi leggo cosa aveva dichiarato e cosa aveva sostenuto il Pubblico Ministero il 2 luglio. Pagina 8 delle trascrizioni del 2 di luglio: “Dan Etete è la persona che per tutti gli anni 2000, per lo meno fino agli anni di cui stiamo parlando, mantiene un potere effettivo anche politico eccezionale. È un *player* della vita politica, in diverse circostanze lo abbiamo sentito nominare come un personaggio chiave nella presa delle decisioni”. A pagina 9 si parla espressamente del potere politico sostanziale di Dan Etete, indipendentemente dalla carica effettiva. E a pagina 12 si afferma che tra Etete e Goodluck vi è un rapporto non paritario, e che Dan Etete è il protettore politico di Goodluck. E infine a pagina 13 Jonathan vede ancora Etete come il suo Oga, come suo capo. Si evince chiaramente che Jonathan nonostante il suo ruolo di primo piano nell'amministrazione nigeriana – quindi apro e chiudo una parentesi, nonostante il fatto che fosse a capo del primo partito in Nigeria e fosse il Presidente della Repubblica del più importante Paese africano, chiusa parentesi – in realtà è subordinato alle pretese di Etete. Mi pare che la raffigurazione del personaggio Etete, che è stata data nel mese di luglio, sia radicalmente diversa da quella che c'è stata offerta nel mese di febbraio di quest'anno. E questo, come vedremo, non è il solo caso in cui la Pubblica Accusa dimostra una grande capacità, una intelligente capacità di cambiare idea, di adattare la propria tesi modificandola secondo le circostanze, e di modificare la propria tesi secondo le proprie convenienze. E qui ho chiuso la fiaba nigeriana. Un secondo flash, vado proprio per flash, per punti, sui rapporti TRAG. Perché qui il Pubblico Ministero ha assunto una posizione un po' provocatoria nei confronti del mio assistito, perché ha affermato sostanzialmente che se Scaroni non ha letto i rapporti TRAG deve cambiare mestiere, pagina 14 delle trascrizioni dell'udienza del 3 febbraio. Deve cambiare mestiere. Testualmente “non è un mestiere che può fare”. E allora a me pare che il Pubblico Ministero abbia dimenticato che l'amministratore delegato di Eni è in realtà al vertice di una società, come ricordava l'Avvocato Diodà, che ha decine di migliaia di dipendenti. Ma soprattutto è una società che è strutturata in modo molto articolato. E all'interno di questa articolata struttura vi sono divisioni, vi sono unità che hanno dei compiti ben

precisi. E i rapporti TRAG erano, per l'appunto, destinati alla struttura legale di Eni, e in particolare all'interno della struttura legale di Eni erano destinati all'unità *anti-corruption* che faceva capo a De Rosa, Dottor De Rosa, che è stato anche sentito qui avanti a Voi come Teste, proprio su questa circostanza. Non era previsto affatto che fossero destinati all'amministratore delegato dell'Eni. Perché piaccia o non piaccia al Pubblico Ministero, non tutto quello che avviene in Eni è destinato all'amministratore delegato dell'Eni, perché l'amministratore delegato dell'Eni, oggi come ieri, non può occuparsi di tutto. E infatti questi rapporti TRAG sul tavolo dell'amministratore delegato dell'Eni non sono mai finiti, e non a caso non vi è alcuna traccia né documentale, né testimoniale, che questi rapporti gli siano stati trasmessi. E non si può affermare, come ho sentito il 3 febbraio, che in realtà Scaroni li ha letti. Solo perché Scaroni ha scritto a Descalzi della necessità di approfondire la due diligence sui poteri di firma e di rappresentanza di Malabu, perché una cosa, signor Pubblico Ministero, essere stati informati della mancanza di chiarezza in ordine alla compagine azionaria di Malabu, e quindi in ordine ai poteri di rappresentanza di questa società, e quindi su chi potesse sul piano giuridico prendere impegni per conto di Malabu. E su questo Scaroni è stato sicuramente informato, ci sono delle e-mail di Descalzi. E proprio sulla base di queste incertezze, di queste criticità Scaroni ha preso il 2 di marzo quella decisione di accantonare l'operazione, perché mancavano proprio dei dati importanti per assumere... per procedere nell'operazione. Ma altra cosa totalmente diversa è quella invece di aver ricevuto questi rapporti TRAG, che infatti non risulta da nessuna parte li abbia ricevuti. E dico questo, signori del Tribunale, solo ed esclusivamente per amor di precisione, per amor di verità, come ho detto poc'anzi, forse anche un po' per amor di polemica, dopo aver sentito quello che ho sentito in quest'aula, perché è pacifica l'irrilevanza probatoria di questi rapporti TRAG in chiave accusatoria, com'è stato chiarito da tutti i difensori, e in particolare dall'amico Guido Alleva, che sul punto è stato molto chiaro. Passo a un terzo argomento che ho sentito sviluppare dal Pubblico Ministero, e che mi ha colpito, come spesso capita con gli argomenti sviluppati dal Dottor De Pasquale. Mi ha colpito questo argomento che possiamo definire il ragionamento del tubo o del conto tubo. Perché il Pubblico Ministero c'è venuto a dire che il conto del Governo nigeriano, l'escrow account su cui sono affluiti i pagamenti di Eni e di Shell in realtà è un tubo. Non è che è una espressione che gli è scappata nella foga della requisitoria della replica. No, è, come dire, un concetto che ha molto chiaro il Pubblico Ministero, l'ha ripetuto 7/8 volte nella sua replica. Un conto tubo, servito proprio a fare da tubo. Pagina 16 delle trascrizioni dell'udienza. Ora, nel processo Algeria, che molti di noi hanno seguito a vario titolo, era stato sostenuto dal Pubblico Ministero, che è lo stesso Pubblico

Ministero che porta avanti oggi l'Accusa davanti a voi, che il conto dell'intermediario privato su cui erano affluiti i denari di vari imprenditori in Algeria, era in realtà... l'espressione utilizzata "era un bacino di raccolta". Bacino di raccolta del denaro destinato al Pubblico Ufficiale algerino. Ora la teoria del bacino di raccolta ha fatto poca strada, è stata spazzata via dalla Corte di Appello di Milano, la cui sentenza, come sappiamo, è stata confermata dalla Cassazione. E qui però ci troviamo di fronte a una teoria, a mio avviso, ancora più singolare. Ancora più bizzarra, se mi si passa l'espressione. Il conto intestato non a un intermediario, persona fisica, come nella vicenda algerina, ma il conto intestato a un Governo sovrano. Il conto intestato al Governo sovrano della Nigeria in realtà è un tubo. Ora io debbo dire che se non l'avessi sentita con le mie orecchie non avrei mai creduto che potesse essere formulata in un'aula di Tribunale una tesi di questo tenore, una tesi che di per sé mi pare ardita e, vorrei dire, azzardata e financo improponibile nella sua stessa formulazione. Senza contare che il Pubblico Ministero ha dimenticato che il denaro finito sull'*escrow account* del Governo nigeriano è stato movimentato sempre e solo sulla base di precise disposizioni dei Ministri delle Finanze nigeriani e del ragioniere dello Stato nigeriano. Così ce lo ricordava ormai, tanto tempo fa, il 7 novembre 2018, a pagina 6 delle trascrizioni dell'udienza il Colonnello Ferri. Quello che è certo è che per movimentare questo denaro pagato da Eni e Shell sull'*escrow account* del Governo nigeriano sono state necessarie delle precise disposizioni, senza le quali il denaro sarebbe rimasto lì su quel conto. Ma ha dimenticato anche, la Pubblica Accusa, che in realtà il conto *escrow*, l'*escrow account*, è uno strumento giuridico. L'*escrow account* è uno strumento disciplinato dal diritto commerciale. È uno strumento che ha una sua specifica funzione, specifica funzione che è stata puntualmente esercitata nella vicenda che ci interessa. E la funzione dell'*escrow account* non è stata certamente quella del tubo che il Pubblico Ministero gli ha voluto attribuire. La realtà vera è che con questa tesi del tubo, la tesi del conto tubo, con questa iperbole del conto tubo, il Pubblico Ministero è riuscito, ha trovato il solo argomento, è riuscito a individuare un argomento, e questo però la dice lunga sulla forza di questo argomento, per superare un dato di fatto, per superare il dato di fatto che Eni e Shell hanno pagato uno Stato sovrano, la Nigeria, per ottenere dal medesimo stato sovrano la licenza sul blocco esplorativo 245 nelle condizioni che sappiamo, libera da contenziosi e via scorrendo. Ma solo così, cioè solo ricorrendo all'*escamotage*, all'iperbole del conto tubo si può arrivare ad affermare, come ha fatto la Parte Civile, pagina 29 della sua memoria, che Eni e Shell forniscono il denaro per il pagamento della tangente. Solo ricorrendo a questa iperbole del conto tubo si può dire che Eni e Shell hanno fornito il denaro per il pagamento della tangente. Eni e Shell, mi

spiace doverlo dire al Pubblico Ministero, non hanno fornito alcuna provvista. Non hanno fornito alcuna provvista per alcuna tangente. Eni e Shell hanno pagato la Nigeria per avere una licenza. Questi sono i fatti. Questi sono i fatti di questo processo. E io credo che la forza dei fatti non possa essere superata dalla bizzarra teoria del conto tubo. Ultimo flash su questa prima parte del mio intervento non poteva che riguardare Bisignani. Perché Bisignani viene sempre evocato, è sempre stato evocato in questo processo dal Pubblico Ministero in chiave suggestiva. E anche in replica è stato evocato Bisignani per supplire alla totale carenza di prova rispetto all'impalco accusatorio. E sui rapporti tra Scaroni e Bisignani ancora una volta torna il Pubblico Ministero, ma ancora una volta viene a travisare il dato probatorio. Perché qui la Pubblica Accusa è riuscita nella non facile impresa, nell'impresa un po' azzardata, mi si passi l'espressione, di attribuire a chi vi sta parlando, al sottoscritto Difensore, affermazioni che il sottoscritto Difensore e il suo assistito non hanno mai fatto. In altre parole mi ha messo in bocca cose che non ho mai detto. Pagina 17 dell'udienza del 3 febbraio. Siccome è un'affermazione un po' puntuta, come dice il Pubblico Ministero, voglio indicarvi la pagina in cui potete andare a verificare la correttezza di quello che dico, perché a pagina 17 dell'udienza del 3 febbraio il Pubblico Ministero ha affermato che secondo la Difesa, cioè secondo chi vi parla, Scaroni si è limitato di informare Descalzi della segnalazione di Bisignani. Bisignani, che come viene definito dalla Difesa, cioè da me, è una persona di elevato *standing*, una persona che ha esperienza nel settore dell'*oil and gas*. Allora dice il Pubblico Ministero "Ma quando mai? Ma cosa ci viene a raccontare l'Avvocato De Castiglione, Bisignani, basta andare a leggere il suo certificato penale, condannato per reati non bagatellari. Ma soprattutto Bisignani non ha nessuna esperienza nel settore dell'*oil and gas*, nessuna. Neppure Bisignani afferma di averla, non ha nessuna esperienza nel mondo del petrolio, e quindi questa affermazione del Difensore, troverete scritto a pagina 17 delle trascrizioni dell'udienza, è una affermazione autoreferenziale", dice il Pubblico Ministero. Allora io credo che sia sufficiente leggere la pagina 46 della mia memoria, quella depositata nel mese di ottobre, per rendersi conto che la persona di elevato *standing*, la persona che conosceva il business dell'*oil and gas* nel Paese, e cioè in Nigeria, non era Bisignani, mai detto che fosse Bisignani, non l'ha nemmeno mai affermato Scaroni, era Obi. Obi che così gli era stato presentato e descritto da Bisignani. Ma è una cosa molto diversa rispetto a quella che ha affermato il Pubblico Ministero e che è stata attribuita al sottoscritto Difensore. Ma addirittura il Pubblico Ministero, rispetto a Bisignani, riesce a superare sé stesso, perché è riuscito ad affermare, pagina 12 delle trascrizioni dell'udienza, pagina 12, a metà della pagina 12 trovate questa frase: "Scaroni ha messo Bisignani, non si capisce dove abbia messo Bisignani, ma ha messo

Bisignani e gli ha detto 'Vai e lavora e fai soldi'". Ora questa affermazione nel processo non c'è, questo dato probatorio nel processo non c'è. Non c'è da nessuna parte, non c'è una testimonianza, non c'è una dichiarazione di un coimputato, non c'è un'e-mail, non c'è un SMS, non c'è nulla di nulla da cui si possa inferire una frase di questo tipo, da cui si possa desumere una frase di questo tipo. La frase che Scaroni, viene attribuita a Scaroni, e la frase che viene attribuita a Scaroni "Vai, tu Bisignani vai, lavora e fai soldi", nel processo non c'è. E allora io debbo dire che dopo tanti anni di frequentazione, di piacevole frequentazione personale, ne parlavamo ancora stamattina col Dottor De Pasquale, però io riesco sempre a sorprendermi. Riesco sempre a sorprendermi per la sua straordinaria, brillantissima capacità generativa di affermazioni molto suggestive, "Vai, lavora e fai soldi". Ma affermazioni che sono basate su dati probatori assolutamente inesistenti in questo processo. In un quarto d'ora ho chiuso la mia prima parte, vengo al secondo tema che volevo sottoporre alla pazienza del Collegio. È il tema dell'accordo corruttivo, che a dire del Pubblico Ministero e della Parte Civile sarebbe stato raggiunto il 15 novembre 2010. Secondo la Pubblica Accusa, lo sappiamo, l'accordo sul prezzo (inc.), l'accordo sostanziale sulla corruzione in questa data è stato raggiunto. Premetto subito che si tratta di un'ipotesi totalmente nuova. Anche qui abbiamo un cambio di rotta. Quello che voglio dire è che nel corso di questo processo, di questo lungo processo dibattimentale, nel corso della lunga requisitoria del Pubblico Ministero del mese di luglio, mai il Pubblico Ministero aveva affermato che l'accordo corruttivo era intervenuto il 15 novembre. Basta leggersi o rileggersi le trascrizioni dell'udienza. Io l'ho fatto, non c'è. E allora non si può affermare tra il seccato e lo stupito "Per chi non l'avesse capito l'accordo è questo", pagina 11 delle trascrizioni dell'udienza del 3 febbraio. Per chi non l'avesse capito. Qui non è che si tratta di capire o di non capire, non è che noi Difensori siamo un po' lenti, un po' tardi. Non potevamo capire per il semplice motivo che non era mai stato detto. E premesso anche che nella mia memoria, quella depositata un paio di settimane fa, ho cercato, mi sono sforzato di dimostrare l'infondatezza di questa nuova tesi sul piano logico giuridico, tesi che per la verità è intervenuta, mi si passi l'espressione un po' calcistica, nei tempi supplementari di questo processo. Perché questa tesi è stata proposta per la prima volta nella memoria del gennaio, quando gran parte delle Difese avevano esaurito la loro discussione, e quindi possiamo dire è una tesi che viene proposta sostanzialmente nella fase delle repliche o in fase pre-replica. Premesso tutto questo, io credo che siamo di front ancora a un'ipotesi che è rimasta assolutamente tale. Cioè siamo di fronte a una tesi che è totalmente, totalmente, sfornita di qualunque supporto probatorio. Perché gli elementi che il Pubblico Ministero ha richiamato a sostegno di

questa nuova ricostruzione accusatoria sono sostanzialmente due. Sul primo elemento documentale non mi soffermo. Non mi soffermo perché la famosa nota Shell, quella del 23 settembre, quella che conterrebbe la nota formula della tangente $X+SB+Y=Z$. Non mi soffermo perché... sull'irrelevanza probatoria di questo documento è stato detto e scritto tanto, e quindi è inutile che ci ritorni. Mi pare solo opportuno rammentare, ancora una volta, che indiscutibilmente, pacificamente, questo non è un documento riferibile o collegabile a Scaroni. Comunque lo si voglia intendere è un documento neutro per la posizione che assisto. Mi soffermo invece qualche minuto sull'altro documento, che è stato citato dal Pubblico Ministero nella sua memoria, ed è stato ripreso più sinteticamente anche nella replica orale. Mi riferisco all'e-mail del 15 novembre 2010 di Casula inviata a Descalzi. E questa è un'e-mail che è coeva, è dello stesso giorno in cui, secondo il Pubblico Ministero, sarebbe intervenuto l'accordo corruttivo. L'accordo sostanziale sulla corruzione. Ed è un'e-mail che contiene il resoconto di quell'incontro. E questa e-mail è stata inviata a Descalzi e Descalzi l'ha girata a Scaroni, e Scaroni a questa e-mail ha risposto, come ricordava il Pubblico Ministero nella sua replica orale, laconicamente "ottimo". E sulla base di questa e-mail, proprio sulla base di questa e-mail, la Pubblica Accusa ha affermato che l'accordo, leggo testualmente pagina 8 della memoria "L'accordo Eni-Shell-Etete-Governo sul fattore Z, il pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i *players* ad Abuja, è dunque ormai raggiunto". E quindi qui il Pubblico Ministero accosta questa e-mail con il documento di Shell, il fattore Z. E allora su questa e-mail mi ci devo soffermare un attimo, non fosse altro per chiarire che Scaroni non ha dato il proprio assenso, non ha dato alcun placet, per usare un'espressione anche questa cara al Pubblico Ministero, laddove ha risposto "ottimo" a questa e-mail. Perché non ha risposto "ottimo" a un'e-mail che contiene un'informazione che descrive, che delinea un intervenuto accordo corruttivo. Perché contrariamente a quanto ha ipotizzato la Pubblica Accusa è impossibile, è impossibile desumere da questa e-mail di Casula che il 15 novembre si sia realizzato l'accordo corruttivo, cioè sia stato definito il *pretium sceleris*, cioè quello che secondo il Pubblico Ministero è il fattore Z. Perché come sappiamo la Pubblica Accusa ha ritenuto che il fattore Z, cioè il prezzo finale per OPL 245, che coincide poi nella ricostruzione dell'accusa col *pretium sceleris*, avrebbe dovuto essere accettato, l'abbiamo letto, avrebbe dovuto essere accettato dai politici nigeriano, dai Pubblici Ufficiali nigeriani, dai *players* di Abuja, comunque lì si voglia intendere. Ebbene, se noi guardiamo e leggiamo con attenzione questa e-mail risulta evidente, pacifico, che chi accetta l'offerta economica di Eni e Shell è il venditore, non sono i Pubblici Ufficiali nigeriani. Io credo che sia sufficiente, veramente, leggersi con attenzione lo stralcio di

questa e-mail. Lo stralcio di questa e-mail che è stata riportata dal Pubblico Ministero nella sua stessa memoria, “Dopo intensa discussione durata 2 ore e con telefonate continue al venditore”, telefonate continue al venditore, “questi”, e in italiano questi è il venditore, “ha accettato di chiudere a 1,3”. È il venditore, c’è scritto, è il venditore che accetta il prezzo. Si capisce benissimo dal testo di questa e-mail che la discussione intensa durata 2 ore è intervenuta con il venditore, e l’accordo sul prezzo è stato raggiunto con il venditore. E allora credo che ancora una volta la Pubblica Accusa cerchi un po’ di confondere le acque, perché si senta di far passare per accordo corruttivo, si qualifica come accordo corruttivo, che è elemento costitutivo del reato, e quindi elemento che dev’essere provato al di là di ogni ragionevole dubbio, quello che invece è stato l’accordo del tutto legittimo sul prezzo dell’*asset*, raggiunto... accordo raggiunto, come abbiamo visto, come abbiamo letto, tra acquirente e venditore. Con questa e-mail di Casula i politici nigeriani non c’entrano nulla. non c’è nulla in questa e-mail che possa far arguire, ipotizzare, sospettare che il prezzo sia stato accettato dai Pubblici Ufficiali nigeriani, dai players di Abuja, e non già dal venditore. Etete, in quest’occasione Etete. Ma c’è di più. C’è di più perché, detto per inciso, l’Attorney General, Casula lo scrive, lo scrive nero su bianco, era, sì, presente su mandato del Presidente nigeriano, come lamenta in qualche modo l’Accusa pubblica e l’Accusa privata, ma tutti i Difensori vi hanno spiegato la logica di questa presenza. Era legato ai contenziosi, il tema dei contenziosi era il perno su cui stava girando tutta la vicenda, i contenziosi attenevano anche alla posizione del Governo nigeriano, era logico che ci fosse l’Attorney General in quell’occasione. Ma era presente, quello che conta oggi esaminare, quello che conta è che nell’e-mail è scritto che era presente per verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte. Era lì per verificare. Questo è il dato probatorio che noi ricaviamo da questa e-mail. Era presente per verificare. Ma c’è qualche altra cosa che ancora forse val la pena di aggiungere su questa e-mail, perché nella memoria del Pubblico Ministero, ho detto questa e-mail è stata riportata per stralcio, pagina 7 e 8 della memoria. Ma anche a pagina 177 e pagina 197 della memoria troverete questa e-mail riportata in modo parziale, per stralcio, in modo incompleto. Perché il Pubblico Ministero quando richiama questa e-mail per sostenere la propria tesi accusatoria sull’accordo formulato... raggiunto il 15 novembre ne tagli più di metà? Io non lo so, non so dare una risposta. Posso solo ipotizzare che lo abbia fatto per un’esigenza di sintesi. Assolutamente lecita come esigenza di sintesi. A maggior ragione lecita perché nella memoria del Pubblico Ministero di 250 pagine da qualche parte si doveva pur cominciar a sintetizzare. Quello che è certo è che se leggiamo integralmente questa e-mail comprendiamo benissimo cosa è effettivamente accaduto quel giorno, il 15

novembre. E comprendiamo benissimo che il 15 novembre non è affatto accaduto quello che il Pubblico Ministero ha ipotizzato. E non è accaduto quello che ha ipotizzato la Parte Civile, che almeno questa e-mail l'ha richiamata per intero, salvo poi interpretarla in modo assolutamente distorto. Perché Casula dopo aver riferito che l'Attorney General era presente a quella riunione per verificare la posizione delle parti ha scritto "Con Shell abbiamo illustrato le criticità legali, fiscali e contrattuali dell'offerta". Allora, quali sono queste criticità legali, fiscali e contrattuali dell'offerta? Sono tutte quelle incertezze, tutti quei dubbi, tutte quelle questioni aperte sempre evidenziate da Eni, sempre evidenziate da Eni, in tutti i modi, in tutte le occasioni possibili, e che a un certo punto, come il Tribunale ricorderà senz'altro, hanno portato l'amministratore delegato di Eni il 2 marzo 2011 ad accantonare l'operazione, proprio sulla base di queste incertezze. Mi riferisco ovviamente a quel comitato di direzione del 2 marzo, quel comitato che, come ho scritto nella mia memoria, il Pubblico Ministero, conscio evidentemente della straordinaria valenza difensiva di questo documento, ha ritenuto che verosimilmente viene da pensare è stato scritto a futura memoria. Ho scritto nella mia memoria e non ci torno. Ma prosegue Casula in questa e-mail, "è intervenuto anche un rappresentante del venditore, che ha ribadito che la nostra offerta era stata rifiutata in quanto le aspettative del venditore", evidentemente, "erano maggiori. Con Shell abbiamo però fatto presente che la nostra valutazione rifletteva accurate analisi tecniche, economiche e di rischio". E cosa saranno mai queste accurate analisi tecniche, economiche e di rischio? Sono tutte quelle analisi che vi abbiamo spiegato in tutti i modi, che sono state fatte da specifiche funzioni interne a Eni, che hanno portato alla valorizzazione dell'*asset* e alla sua definizione del prezzo. La definizione del prezzo per l'*asset*. Quindi si sta parlando qui, sta parlando Casula, sta scrivendo Casula, che hanno portato all'attenzione del venditore queste accurate analisi tecniche, economiche e di rischio, e quindi stanno parlando del prezzo dell'*asset*, non stanno parlando del *pretium sceleris*. Si sta parlando del prezzo del bene che si intendeva acquistare. Tanto che Casula prosegue "C'era solo spazio per un incremento marginale", cosa che poi sappiamo essere intervenuto, "stante tuttavia che le condizioni poste nella lettera di offerta fossero rispettate". E qual è la lettera di offerta? La lettera di offerta è quella di pochi giorni prima, quella lettera in cui veniva indicato il prezzo dell'*asset*, o meglio il corrispettivo lordo che Eni intendeva offrire. Corrispettivo lordo che, come sappiamo, era basato sul presupposto, sull'assunzione che le ipotesi contrattuali, fiscali e commerciali si fossero dimostrate veritiere e corrette. Allora io credo che proprio dalla lettura di questa e-mail del 15 novembre, lettura incrociata e letta alla luce della lettera di offerta di qualche giorno prima, proposta avanzata da Eni, evidente, è evidente che

quel giorno il 15 novembre non vi è stata alcuna discussione con alcun Pubblico Ufficiale circa il presso della corruzione, circa il *pretium sceleris*. Vi è stata una discussione solo ed esclusivamente tra acquirente e venditore, ed è stata una discussione di ordine esclusivamente tecnico-economico sul prezzo del bene. Questo è quello che emerge da questo documento. Non vi è nulla in questa e-mail che possa far ritenere che il prezzo offerto da Eni e da Shell e accettato dal venditore avesse a che fare con somme di denaro da promettere o da veicolare a Pubblici Ufficiali nigeriani. Allora torna la posizione che assisto. E allora dobbiamo considerare che quando Scaroni risponde "Ottimo" a questa e-mail che gli viene girata da Descalzi, non risponde "ottimo" al direttore generale che gli comunica che è intervenuto un accordo corruttivo. Non risponde "Ottimo" a Descalzi che gli comunica tutto contento che finalmente abbiamo raggiunto un accordo con l'Attorney General sul *pretium sceleris*, risponde "ottimo" a ciò che tutti noi siamo in grado di leggere in questa e-mail. E-mail dalla quale, ripeto, non traspare nulla di illecito circa quello che è avvenuto in quella data, il 15 novembre, il giorno in cui secondo il Pubblico Ministero sarebbe intervenuto l'accordo tra tutte le parti. E credo che non potesse essere diversamente. Non si può trovare in quell'e-mail qualcosa di illecito perché in quel giorno non è successo proprio un bel nulla. La realtà è che io credo che sotto sotto, e forse nemmeno tanto sotto sotto, tanto il Pubblico Ministero quanto la Parte Civile siano ben consapevoli, ben consci della totale inconsistenza probatoria di questa ipotesi formulata nei tempi supplementari di questo processo, l'ipotesi dell'accordo corruttivo intervenuto il 15 novembre. Perché a ben vedere non abbandonano mai del tutto l'altra ipotesi, l'ipotesi che era stata sviluppata, ampiamente sviluppata durante la requisitoria, è l'ipotesi del "tutti sapevano", è l'ipotesi del "tutti sapevano che Etete aveva preso degli impegni con i Pubblici Ufficiali nigeriani, tutti sapevano che il denaro pagato da Eni e Shell sul conto tubo sarebbe poi finito a Malabu e poi Etete, da Etete ai Pubblici Ufficiali, lo sapevano tutti questa cosa". E questa tesi non sparisce, non sparisce nello schema dell'Accusa, perché la ritrovate a pagina 196/197 della memoria del Pubblico Ministero, e fa capolino anche a pagina 7 della trascrizione dell'udienza del 3 febbraio. E lo stesso vale per la memoria della Parte Civile. Però questa del tutti sapevano è un altro film. È un altro film, è un film incompatibile con l'ipotesi secondo cui il 15 novembre Eni e Shell ed Etete da un lato, e il Pubblico Ufficiale e l'Attorney General dall'altro, avessero raggiunto l'accordo sostanziale sulla corruzione. È un altro film, perché nella prospettiva del tutti sapevano, che è poi la prospettiva di Armanna, ed è infatti la prospettiva su cui è stata ricostruita la requisitoria del Pubblico Ministero. È solo Etete che avrebbe raggiunto, non sappiamo né dove, né quando, né come, degli accordi corruttivi. E la responsabile penale di Eni e

di Shell, o meglio la responsabilità penale dei dirigenti di Eni e Shell viene fatta discendere dal Pubblico Ministero, era stata fatta discendere dal Pubblico Ministero nel fatto che Eni avrebbe proseguito nell'operazione, avrebbe fatto l'operazione a dispetto di tutto, avrebbe fatto l'operazione pagando sul conto tubo pur sapendo che alla fine i Pubblici Ufficiali nigeriani avrebbero ottenuto quello che attendevano, quello che desideravano. Ma, ripeto, è una tesi totalmente diversa, perché la tesi del 15 novembre è invece una tesi in cui tutte le parti, ce l'ha spiegato il Pubblico Ministero, tutte le parti coinvolte (Eni attraverso i suoi rappresentanti, Shell attraverso i suoi rappresentanti, Etete e l'Attorney General *longa manus* del Ministro) in quel momento hanno raggiunto un accordo corruttivo. Sono due tesi diverse. Ora io rispetto a entrambe le tesi credo di avere dimostrato l'infondatezza rispetto alla tesi del 15 novembre, con la memoria che ho depositato qualche giorno fa e con quelle brevi osservazioni che ho fatto oggi, perché obiettivamente è una tesi che non sta in piedi. Ma credo anche di aver dimostrato a suo tempo l'infondatezza di questa ipotesi che oggi è di scorta, ma fino a gennaio era l'ipotesi principale, cioè quella del tutti sapevano. Quindi mi riporto a tutto quello che ho scritto e detto nel corso del processo. Però debbo rilevare che ancora oggi nelle loro memorie, il Pubblico Ministero e la Parte Civile continuano a ripetere il mantra di questo processo "Eni e Shell sapevano tutto", come se Eni e Shell fossero un'unica entità societaria. Addirittura nella memoria della Parte Civile a un certo punto, in certi passaggi della memoria della Parte Civile, sparisce anche la congiunzione "e", non si parla più di Eni e Shell ma c'è scritto Eni/Shell. Tra un po' toglieranno anche la barrettina, faranno EniShell e avremo una fusione societaria completa. Quello che voglio dire è che ancora nelle loro memorie, nelle ultime memorie, quelle del 2021, manca qualunque prospettiva individualizzante, tanto più manca una prospettiva individualizzante a livello di persone fisiche. E però la realtà probatoria, la realtà probatoria ci dice un'altra cosa. La realtà di questo processo ci ha raccontato un'altra cosa. La realtà di questo processo ci ha raccontato che non c'è un'e-mail, non c'è un SMS, non c'è una dichiarazione, non c'è nulla che attesti la conoscenza di Scaroni in merito alle attese, alle aspettative dei Pubblici Ufficiali nigeriani. Nulla che lo informi dell'esistenza degli squali affamati che continuano a girare intorno alla preda. Nulla che lo informi degli appetiti dei politici nigeriani. Nulla che lo informi dei contributi politici, comunque li si voglia considerare, attesi da Goodluck. Nemmeno Armanna in questo processo, nemmeno Armanna ha potuto affermare che Scaroni fosse a conoscenza della fine che a suo dire, a dire di Armanna, avrebbero fatto i fondi pagati da Eni. Senza contare che in questo processo c'è un'altra circostanza, questo processo ci racconta un altro elemento, ci offre un altro elemento valutativo per la posizione di

Scaroni, ci porta un dato di fatto, ci porta il dato di fatto che il 15 novembre, e questa è una circostanza su cui il Pubblico Ministero non ha saputo dire una parola. Il 15, scusate, di aprile, dopo che Scaroni era stato sentito a Napoli, Scaroni ha dato un input ben preciso alle proprie strutture legali, ha mandato un'e-mail al capo dell'ufficio legale, ha detto "Approfondite la questione, andate avanti ad approfondire la questione, incaricate l'*anti-corruption* di verificare se è tutto a posto. Non ho dubbi che sia tutto a posto, ma fate un'ulteriore verifica", circostanza totalmente incompatibile con l'ipotesi accusatoria. E detto tutto questo, che non è poco, per la posizione che assisto, quello che vi ho cercato di sintetizzare in questo momento alla fine di un processo in cui voi sicuramente vi siete già fatti la vostra idea, ma questi sono dati di fatto che non potete non considerare, per quanto riguarda la posizione che assisto, resta un fatto che vale per tutti. Resta il fatto che a 2 anni e mezzo, diciamo a 3 anni dall'inizio di questo processo, siamo di fronte a due ipotesi alternative sulla ricostruzione del fatto corruttivo, l'una incompatibile con l'altra. E ora il fatto che si cerchi di tenere un piede in due scarpe, perché questo è, un'accusa con due ricostruzioni dell'evento corruttivo totalmente distoniche l'una dall'altra, io credo che dimostro definitivamente l'insussistenza della contestazione mossa agli Imputati. E in conclusione io ritengo che proprio dalle repliche scritte, dalle repliche orali del Pubblico Ministero e della Parte Civile emerga definitivamente una struttura accusatoria, un castello accusatorio, un impalco accusatorio non solo confuso, non solo incoerente, non solo contraddittorio, ma del tutto infondato. In questo processo nei confronti del mio assistito, di Scaroni, non c'è nulla. e sulla base del nulla, per quanto possa dispiacere al Pubblico Ministero, non si può condannare nessuno. E soprattutto non si può condannare Scaroni, il cui comportamento è totalmente incompatibile con l'ipotesi accusatoria. Ricordo la decisione presa il 2 marzo nel comitato di direzione, ricordo anche l'e-mail a cui ho fatto cenno poco fa del 15 aprile. E quindi concludo affermando e dicendo che alla luce delle regole e dei principi di questo nostro processo, Scaroni debba essere assolto con la più ampia formula liberatoria. Dev'essere assolto ai sensi del 530 primo comma. Grazie, chiedo scusa per questo mio intervento.

Replica della Difesa, Avv. D'Alessandro

DIFESA, AVV. D'ALESSANDRO - Brevissimamente per la Difesa Agaev, davvero ruberò pochissimi minuti, tant'è che non mi sposto, non tolgo la mascherina, sarò direi fulmineo. Giusto qualche minuto però ve lo rubo, più che altro davvero per dovere di Difesa, le mie saranno delle controrepliche un po' *sui generis*, perché ho ben presente il

monito del Tribunale a limitare questo intervento agli argomenti affrontati dai Pubblici Ministeri in sede di replica lo scorso 3 febbraio. E in quella sede i Pubblici Ministeri, la posizione di Agaev non l'hanno praticamente toccata. Agaev è stato citato esclusivamente tre volte, nella replica del Dottor De Pasquale, una in relazione al fatto che le sue dichiarazioni all'FBI sarebbero state di segno simile a quelle di Armanna, pagina 7 della trascrizione stenotipica, le due volte in relazione alle spese che Agaev aveva pagato a Dan Etete, a pagina 14. In relazione a ogni altro argomento della pur lunga discussione orale di questa Difesa, i Pubblici Ministeri hanno preferito non replicare, eppure si tratta, a mio avviso, di un silenzio eloquente, che parla, che dice tanto, tra l'altro in contrapposizione all'incipit della replica del Pubblico Ministero, che partiva proprio dall'idea della solennità del momento perché è il momento in cui la Procura si può confrontare con le tesi difensive espresse durante la discussione. Per quanto riguarda la posizione di Agaev questo non è avvenuto, e non è avvenuto verosimilmente proprio perché i dati che sono stati illustrati uno per uno durante la discussione orale non possono essere ragionevolmente contestati. Qualche aspetto di precisazione della tesi accusatoria, a valle della discussione orale anche di questa Difesa, si osserva in effetti nella memoria depositata dai Pubblici Ministeri il 13 gennaio, ma avendo all'epoca non ancora depositato io le note scritte relative alla mia discussione orale ne ho dato conto direttamente nella memoria che è stata depositata in vista della passata udienza il 24 febbraio. E quindi di questo tacerò. Su che cosa mi voglio concentrare in questi pochi minuti, Presidente? Su due brevissimi aspetti. Il primo, la lettura del concorso di persone nel reato. Il secondo, la lettura frazionata, il Pubblico Ministero ha detto in modo frammentario, slegato, effettistico, degli elementi di prova da parte delle Difese, in generale, e quindi mi sono sentito un po' chiamato in causa anche io. Ed è su questo che vorrei intervenire, anche perché il tema del concorso del contributo di ciascuno degli attuali Imputati alla realizzazione del supposto concerto corruttivo è uno degli aspetti, non il più importante certamente, ma comunque centrale della Difesa Agaev. Perché? Lo dice lo stesso Pubblico Ministero nella sua discussione, "con Agaev e Obi non andrete da nessuna parte, il mediatore dev'essere il Chief Law Officer della Repubblica Nigeriana Adoke Bello, nel chiarire i vari *step* del supposto accordo corruttivo", non mi ripeto su quanto ha già detto poco fa l'Avvocato De Castiglione, sul fatto che finalmente questa tesi sia stata precisata a discussioni concluse, cioè con la memoria scritta del gennaio di quest'anno, tutti gli elementi centrali di questo accordo non solo vedono estraneo il Dottor Agaev, che non partecipa a nessuna riunione, a nessun incontro, a nessun contatto da novembre in poi. Ma soprattutto viene individuato, nella stessa tesi di accusa, come un soggetto che con la

sua attività precedente non aveva portato alla conclusione di un accordo. E quindi con un contributo chiaramente disfunzionale alla realizzazione del reato di cui discutiamo. E questo è un dato che io avevo già sollevato in discussione, sul quale anche nella memoria scritta non è stata data alcun tipo di risposta, proprio mi rifaccio all'ultima battuta dell'Avvocato De Castiglione, nell'assenza di un'attenzione individualizzante ai contributi causali dei singoli partecipi. Dice il Pubblico Ministero nella sua replica "Beh, ma d'altra parte questo è il frutto della struttura del concorso di persone nel reato, in particolare rispetto a una fattispecie plurisoggettiva frazionata", e ha citato il manuale del professor Ferrando Mantovani rispetto a questo aspetto. E già lì, come dire, in parte mi si è illuminata una lampadina nella mente, perché in effetti l'impostazione dottrinale per scelta da quel manuale su cui il Dottor De Pasquale ci ha detto di essersi formato, allarga il concetto di causalità nel concorso di persone del reato alla cosiddetta causalità agevolatrice. Una tesi che in dottrina ha dei sostenitori, che non è quella colta né dalla maggioranza della dottrina né della giurisprudenza, e che... voglio essere preciso nella citazione e quindi ho il testo davanti, "attribuisce un valore di partecipazione concorsuale anche a condotte dei compartecipi che pur non apparendo condizionanti in senso proprio hanno tuttavia contribuito alla realizzazione del risultato facilitando la realizzazione dell'evento accrescendo la certezza della sua realizzazione". Ora, al netto della costruzione teorica che ci sta dietro, questa ricostruzione comunque non spiega la pretesa rilevanza penale delle azioni del Dottor Agaev, perché il Pubblico Ministero ha fatto questo esempio, mi ha molto colpito, "è come se ci si chiedesse in un reato di rapina se il palo è stato gentile". Ma in realtà, signor Presidente, signori Giudici, per la posizione di Agaev, continuando nella metafora del Pubblico Ministero, ci si sta chiedendo qualcosa di ben diverso. Ci si sta chiedendo se debba rispondere in sede penale per concorso nel reato un soggetto che avendo fatto un sopralluogo per far da palo a un assalto in banca da realizzarsi in pieno giorno, sia stato poi estromesso dal piano nel momento in cui si è deciso di scavare un tunnel sotterraneo per arrivare al caveau in piena notte. Questa è la differenza, perché evidentemente tra il momento in cui il Dottor Agaev si è occupato di prestare assistenza a Malabu nell'ambito di una trattativa tra soggetti privati, e tutti gli accordi che nella tesi dei Pubblici Ministeri, io ovviamente non richiamo né la mia discussione né quella dei colleghi, che dimostrano come di accordi corruttivi non ce ne sia neanche da novembre 2010 in poi. Ma diamo tutto per buono per un momento, e per amore di discussione ai Pubblici Ministeri. Non c'è dubbio che da quel momento in poi il Dottor Agaev non è più sulla scena. E tutto ciò che è accaduto prima ha a che fare con un risultato e con un progetto completamente diverso. Il Pubblico Ministero nel pretendere che anche quel comportamento possa

avere rilevanza causale ai fini del concorso nella fattispecie di corruzione internazionale fa allora un ragionamento diverso, muove, per essere più precisi, dalla meritevolezza di pena, così viene adombrata, di comportamenti di partecipazione, quelle varie condotte, nessuna delle quali è causale, come abbiamo già avuto modo di dimostrare in sede di discussione orale del Dottor Agaev. Dicevo meritevolezza di pena di alcuni comportamenti, che pur apparendo *ex ante* utili alla realizzazione concorsuale, si rivelano *ex post* non necessari. Si rivelano *ex post* non causali rispetto alla realizzazione del fatto. In forza cioè, Presidente, di un giudizio prognostico sull'idoneità del contributo che è stato fornito ad aumentare la probabilità di realizzazione del reato. Ma se si ragiona così, e i Pubblici Ministeri rispetto ad Agaev hanno ragionato così, allora si sostituisce il criterio causale, anche quello della causalità agevolatrice, con una cosa completamente diversa. Con un criterio di aumento del rischio di realizzazione del reato. E proprio il manuale di Mantovani, basta sfogliare la pagina successiva, dichiara apertamente irricevibile, non accettabile, perché, testuale, "sfornito di qualunque fondamento normativo, è capace, dato ancor più importante e decisivo ai fini della nostra vicenda, di riconoscere, se si ragiona così, un contributo causale penalmente rilevante anche in ipotesi delle quali invece sussiste soltanto un tentativo di partecipazione", che nel nostro ordinamento, come sappiamo, come tale non è punibile. E questo dato, ripeto, è inconfutabile rispetto alla posizione personale del Dottor Agaev, partendo proprio dalla tesi d'accusa, che dice che un accordo, che l'Accusa pretende essere corruttivo, si è potuto trovare solo estromettendo i mediatori privati, estromettendo il Dottor Agaev. E allora com'è possibile questo risultato? Attraverso una lettura distorta di questo concetto giuridico e attraverso una lettura di nuovo massificante dei contributi degli odierni Imputati, che non è il paradigma di accertamento della responsabilità nel concorso di persone nel reato accolto dalla Suprema Corte di Cassazione. E da questo punto di vista, e concludo, signor Presidente, tenendo fede all'idea di essere davvero fulmineo nella mia contro replica, è importante non sostituire, io la respingo l'accusa che c'è stata mossa dai Pubblici Ministeri di aver dato vita a una lettura frammentaria del materiale probatorio. La respingo con forza. Anzi, ritengo, come Difensore, di essermi confrontato, vi ho tediato per lunghe ore, con tutto quello che era utile valutare nell'imponente massa di atti che hanno contribuito a costituire il fascicolo di questo dibattimento. Le e-mail e gli scambi di messaggi e tutti i significati li abbiamo chiariti uno per uno, anche attraverso la voce del Dottor Agaev, che era qui, e non si vede come nella memoria di gennaio si possano attribuire dei significati interpretativi ad argomenti sui quali il Pubblico Ministero non ha ritenuto di porre nessuna domanda in sede di esame ad Agaev. Evidentemente anche questo

atteggiamento mi porta a respingere l'accusa di essere stato poco oggettivo nel confronto col materiale probatorio. Ma dicevo, il Pubblico Ministero nel muovere questa accusa ci dice che invece bisogna considerare tutto insieme. Ma tutto insieme cosa, signori Giudici? Perché evidentemente nel calderone che l'Accusa offre a sostegno della sua tesi ci sono sospetti e indizi. E la distinzione fra i due, che in realtà l'Accusa non si è presa la briga di sciogliere, è fondamentale per capire su quali elementi che non siano pure suggestioni il vostro giudizio potrà e dovrà basarsi. Io mi richiamo soltanto a una, l'ultima tra quelle che ho potuto vedere, recente sentenza della Suprema Corte del 14 settembre scorso, l'udienza è la numero 28.559 del 2020, che illustra esattamente la distinzione fra i due concetti, fra il sospetto, "nozione che oscilla tra due estremi semantici, la congettura soggettiva, quindi l'ipotesi senza prove, e il significato di indizio equivoco, e quindi debole, e invece gli indizi, cioè quegli elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale che parte da un fatto noto, l'indizio, per arrivare a un fatto ignoto, in virtù dell'applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza". Qui di queste massime di esperienza, di queste regole scientifiche, di ciò che dovrebbe elevare il materiale probatorio da indizio a prova, non abbiamo la benché minima traccia. Abbiamo sospetti, abbiamo congetture, alcune delle quali formulate anche dal mio assistito quando in quella chiacchierata informale l'FBI gli chiedeva di fare delle speculazioni. La Pubblica Accusa pretende di trasformarle in prove. Pretende di trasformare in elementi di consapevolezza addirittura, quando si tratta di conoscenze che arrivano mesi dopo addirittura l'asserita commissione del reato, nel famoso incontro in giugno 2011 tra Etete e Agaev, in cui Etete dichiara che non pagherà le sue *fees*, e sapete benissimo il perché, e perché Agaev abbia sempre detto "Per me era una scusa", cioè una ipotesi alternativa, che rende quella speculazione una congettura, perché non è univoca, di niente. Ma per i Pubblici Ministeri va tutto inserito nel calderone delle suggestioni però, signor Presidente. E la sentenza che dovrete pronunciare invece non si potrà basare su suggestioni, dovrà accertare se è stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio l'accordo corruttivo e la partecipazione causale a quell'accordo di ogni persona oggi Imputata, e io sono certo che non ne possa rispondere in alcun modo il Dottor Agaev per il quale reitero la mia richiesta di assoluzione con la formula più ampiamente liberatoria, grazie.

Replica della Difesa, Avv. Secchi

DIFESA, AVV. SECCI - Per Etete. Mi atterrò molto scrupolosamente a quelle che sono state le conclusioni dei colleghi che mi hanno preceduto, in perfetta sintesi. Presidente, in

relazione a quella che è stata la cosiddetta memoria del Pubblico Ministero e la requisitoria a riguardo i quella memoria del 3 febbraio 2021 a chiarimento, il Pubblico Ministero sotto il profilo della cosiddetta prova ha posto in evidenza, almeno da carte 34 a carte 184, quelli che erano, a suo giudizio, tutti quegli elementi, condotte e utilità relativamente all'accordo corruttivo che si sarebbe perfezionato rispetto al prezzo il 15 novembre del 2010. E qual è l'ulteriore difficoltà nel comprendere questa ipotesi? È il fatto che sempre il Pubblico Ministero, nelle cosiddette repliche nell'udienza del 3 febbraio, che cosa ci dice? Ci parla di questa sparizione di Etete. Praticamente utilizza proprio questo termine roboante per dire che Etete nel momento in cui, dopo il 15 novembre 2010, viene completamente escluso dalle cosiddette trattative. E questa è una contraddizione in termini, diciamo pure una sorta di illogicità manifesta, perché se prima costui era un soggetto che poteva avere quelle leve di comando, un potere politico enorme, come ci ha descritto addirittura Armanca nell'udienza preliminare, che poteva avere una tribù all'interno del suo Stato di 25 milioni di persone che lo seguivano politicamente, era il grande elettore di quella tribù. E allora, Giudice, alla replica del Pubblico Ministero assistiamo a un cambiamento di rotta, Etete non è più il famoso propulsore, lo definisce così, precedentemente, il Pubblico Ministero, dell'operazione dell'OPL. E allora cosa succede? Succede che a un certo punto Etete sparisce dalle trattative. Questo elemento, Giudice, ci fa riflettere in relazione a quella che è stata la posizione di Etete in questo processo, perché ben 108 elementi che il Pubblico Ministero ha tracciato, e poi ha concluso in relazione a quei fatti sulla richiesta e su quello che doveva essere l'accordo corruttivo, che cosa emerge? Abbiamo visto qual è la condotta di Dan Etete in relazione a questi fatti. È una condotta di concorso ex articolo 110? È un concorso di condotta tipica del 322? Questo non c'è stato chiarito. Perché se da una parte prima era il propulsore, dall'altra sparisce dalle trattative, allora, Giudice, qual è a figura? Perché partendo proprio da quei dati processuali e da quello che è il contorno della fattispecie astratta, il corruttore è colui che effettivamente pone in essere l'atto tipico della corruzione a vantaggio del corrotto, attraverso quello che è il mercimonio che si realizza nel *do ut des* relativamente ai fatti. E allora, Giudice, è questa la condotta? Perché noi da quei 100 e passa elementi che il Pubblico Ministero direbbe di prova, non è dato sapere quale effettivamente sia stato il ruolo di Dan Etete perché non ce lo dice. Ci porta a rappresentare questi elementi che effettivamente parlerebbero della moglie di Etete, di tantissimi anni fa, in relazione a un'e-mail della Shell, che la moglie sarebbe convinta e pretenderebbe solamente una parte, un 40 per cento di un ricavato. Ci parlerebbe di quello che è l'insegnante, che è stato Jonathan, il Presidente della Repubblica all'epoca, insegnante dei suoi figli. E allora, Giudici, ma

questi elementi sono effettivamente e rappresentano quella che è la carica tipica del corruttore ex articolo 322 o rappresenterebbero, tra virgolette, quelli che sono gli elementi atipici, perché chiaramente se non ci fosse stato il 110 tutti questi elementi sarebbero risaltanti in una maniera completamente diversa, atipica però non concretamente rilevanti ai fini di una fattispecie penale. Questa è la differenza, e questo noi riteniamo che anche a riguardo di questo elemento non è dato precisare quale sarebbe stato il concorso ex articolo 110, perché il concorso ex articolo 110, Giudici, prevede la consapevolezza in quello che è il segmento atipico del concorrente ex articolo 110, prevede proprio la consapevolezza di tutto quello che è il disegno criminoso perpetrato dall'associazione, dal concorrente, e così via. E allora, Giudici, dopo che sentiamo dire "sparizione di Etete", la sparizione è un elemento costitutivo del reato di cui all'articolo 322? È un elemento costitutivo che può essere incapsulato alla figura di Etete, ma quale figura? Etete è un concorrente atipico perché contribuisce con la sua condotta materiale a fare una certa attività che si innesta nella tipicità del 322? Ebbene, il concorso va provato. Il concorso non sono elementi, tra virgolette, che si pongono in una lavagna, si tira la risultanza degli elementi e si dice "questa è la consistenza indiziaria". Ma la qualità dell'indizio non è la quantità. Una cosa è la qualità dell'indizio e una cosa è la quantità. Detto questo, un ulteriore spunto che deriva da quella memoria che io ho presentato, e che sempre riguarda la discussione di Etete da parte del Pubblico Ministero. Riguardo al fatto della cosiddetta giurisdizione. La giurisdizione in relazione proprio a quell'articolo del codice di procedura penale che ho toccato, l'articolo 20, che può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento penale. Io colloco quell'ipotesi, tra virgolette, nella fattispecie di cui all'articolo 6 del codice penale. Perché? Perché l'articolo 6 del codice penale, sulla base di quella che è l'ormai la giurisprudenza costante, ma anche la dottrina, è strutturato su un triplice significato. C'è l'ipotesi di quella che è la cosiddetta teoria della territorialità, c'è l'ipotesi della teoria dell'evento, e c'è l'ipotesi della teoria dell'ubiquità. Cioè il soggetto straniero, come nella fattispecie, che pone in essere una condotta, se quella condotta è posta nello stato nigeriano, quella competenza è attratta dalla giurisdizione nigeriana. Nel caso specifico, Giudice, riportandoci a quelli che sono gli elementi che ha richiamato il Pubblico Ministero in quei 100/150 elementi che sono, per il Pubblico Ministero, la prova della corruzione, Giudice non c'è una condotta specifica laddove inquadrare Dan Etete relativamente a quello che può essere il segmento, non la territorialità, ma solo il segmento, per attrarre, in relazione a quello che è il principio dell'ubiquità, la giurisdizione da parte del Giudice domestico. Voi non troverete in relazione a queste condotte, e soprattutto nel segmento relativo proprio al principio

dell'ubiquità, qual sarebbe la condotta che Etete avrebbe posto in essere durante il periodo della trattazione e finanche alla conclusione del Malabu *resolution* sempre del 29 aprile 2011, e si sia consumata in Italia e che abbia comunque un certo spessore. Perché dire "Prendo il telefono, chiamo il signor Pinco Pallo per dirgli 'Guarda che probabilmente organizziamo questo'", non è che questa telefonata assorba quello che è il principio della giurisdizione relativamente a quello che la dottrina direbbe principio di ubiquità. Certo, principio di ubiquità laddove però l'elemento sia concreto, sia attuale e sia un atto diretto in modo non equivoco a commettere una determinata attività. Per concludere, in questa situazione quindi non esiste, sotto questo profilo, una giurisdizione cosiddetta domestica, che attrarrebbe la condotta di Etete in relazione al fatto. Poi, Giudici, io mi dissocio completamente da quella lettera, che mi hanno avvisato che è stata prodotta, che non conosco e non mi interessa e non mi riguarda, grazie Presidente.

Il Tribunale si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e il Giudice dà lettura del dispositivo di sentenza, allegato agli atti.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 10.18.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da VERBATIM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 63.791

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce

Signed by FAVARA CLAUDIO
18.03.2021 18:27:15 CET